

Disciplina delle sanzioni

Le fonti normative



- ◆ **Legge 576/1980** Artt. 17 e 18 per omessi o ritardati versamenti
- ◆ **Legge 141/1992** Art. 9 per omesso o ritardato invio mod. 5
- ◆ **D.lgs. 509/94** Autonomia regolamentare dell'Ente e relativa procedura di approvazione
- ◆ **D.L. n. 79 del 28/03/1997 convertito L. 140/1997** Specifico potere regolamentare in materia di regime sanzionatorio e di condono

SANZIONI DICHIARATIVE



	VECCHIO REGOLAMENTO mod. 5/2010	NUOVO REGOLAMENTO mod. 5/2011
•Omesso invio mod. 5	€408 <i>Segnalazione all'Ordine per procedimento disciplinare</i>	€400 <i>Segnalazione all'Ordine per procedimento disciplinare</i>
•Ritardato invio mod. 5 entro 30 gg.	€102	€ 80
•Ritardato invio mod. 5 oltre 30 gg. ma entro il 31/12	€203	€160
•Ritardato invio mod. 5 oltre il 31/12	€267	€240
<u>CASI PARTICOLARI:</u>		
•Ritardato invio 1° e 2° anno iscrizione Albo	sanzione per il 2° anno	nessuna sanzione
Ritardato invio con redditi a ø	sanzione ordinaria (€102 o €203 o €267)	€ 80

SANZIONI CONTRIBUTIVE (autoliquidazione)



	VECCHIO REGOLAMENTO mod. 5/2010	NUOVO REGOLAMENTO mod. 5/2011
•Omissione totale versamenti	30%	24%
•Omissione parziale versamenti	15%	12%*
•Ritardo versamenti entro 8 gg.	5%	solo interessi
•Ritardo versamenti da 9 a 30 gg.	5%	4%
•Ritardo versamenti da 31 a 150 gg.	10%	6%
•Ritardo versamenti oltre 150 gg.	15%	10%

*** versamento pari ad almeno il 25% del dovuto**

REGIME CONTRIBUTI MINIMI



OMESSO/RITARDATO
VERSAMENTO
CONTRIBUTI MINIMI

**VECCHIO
REGOLAMENTO**

Nessuna sanzione

**NUOVO
REGOLAMENTO**

Regime identico a omessi/
ritardati versamenti in
autoliquidazione

Decorrenza termini:
data versamento ultima rata

*30 settembre per minimo
soggettivo, integrativo e
maternità*

*30 aprile per minimo
modulare*

CONTROLLI INCROCIATI CON Anagrafe Tributaria



	VECCHIO REGOLAMENTO	NUOVO REGOLAMENTO
•Omessi versamenti	100%	50%
•Accertamento per adesione	40%	30%
•Ravvedimento operoso	20%	15%

LE NOVITA' PROCEDURALI



- Art. 13 - accertamento per adesione

dopo l'avvio di formale contestazione da parte della Cassa è possibile aderire all'accertamento e pagare direttamente con riduzione di $\frac{1}{3}$ della sanzione.

- Art. 14 – regolarizzazione spontanea

prima della formale contestazione da parte della Cassa è possibile regolarizzare spontaneamente l'omissione pagando entro 120 gg. dalla richiesta della Cassa con sanzione ridotta al 50%.

- Art. 19 – camera di conciliazione (eventuale)

Il Consiglio di Amministrazione può istituire una camera di conciliazione per la risoluzione di controversie in materia di sanzioni stabilendone disciplina e modalità di accesso.



ENTRATA IN VIGORE

- ◆ Regola (art. 18)
 - ◆ La nuova disciplina sanzionatoria si applica alle infrazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2011
- ◆ Eccezione (art. 5 – comma 4)
 - ◆ Il ritardato invio del mod. 5 nei primi 2 anni di iscrizione all'Albo non è soggetto a sanzioni anche se riferito al periodo precedente al 1° gennaio 2011, purché le sanzioni all'epoca previste non siano già state pagate
- ◆ Novità procedurali (art. 13 e art. 14)
 - ◆ Gli istituti dell'accertamento per adesione e della regolarizzazione spontanea sono applicabili, dall'1/01/2011, sia alle sanzioni determinate in base al nuovo regolamento sia a quelle determinate in base al vecchio regolamento.
L'accertamento per adesione può essere richiesto anche per procedure già avviate alla data del 1° gennaio 2011 ma non ancora definite.